

## COMMISSIONE V

## BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI

19.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MARZO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE LA LOGGIA

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e approvazione):	
BIANCO GERARDO ed altri: Norme interpretative della legge 5 febbraio 1982, n. 25, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, concernente cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge (3146) . . . . .	255
PRESIDENTE . . . . .	255, 256, 258, 259, 260
FERRARI GIORGIO, <i>Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali</i> . . . . .	260
MACCIOTTA GIORGIO . . . . .	256
MINERVINI GUSTAVO . . . . .	256, 259
KESSLER BRUNO . . . . .	257
SINESIO GIUSEPPE, <i>Relatore</i> . . . . .	256
VALENSISE RAFFAELE . . . . .	257, 259, 260
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	260

La seduta comincia alle 10,5.

RENATO CORA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione della proposta di legge Bianco Gerardo ed altri: Norme interpretative della legge 5 febbraio 1982, n. 25, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, concernente cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge (3146).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bianco Gerardo,

Napolitano, Labriola, Reggiani, Battaglia e Minervini: « Norme interpretative della legge 5 febbraio 1982, n. 25, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, concernente cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge ».

L'onorevole Sinesio ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE SINESIO, *Relatore*. Brevissimamente, signor Presidente, per rilevare che la presente proposta di legge, più che una modifica, contiene una norma interpretativa che si è resa necessaria dopo l'approvazione della legge n. 25 del 1982 sull'ex SIR.

È emersa l'esigenza di precisare meglio che i giudizi pendenti che saranno estinti d'ufficio riguardano soltanto quelli « esecutivi », come del resto era stato meglio esplicitato con riferimento alle « azioni ». Riferiti alle sole azioni esecutive dovranno inoltre essere i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato di cui è menzione nell'ultimo periodo del quarto comma del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721.

Ricordando che ci è pervenuto il parere favorevole della IV Commissione, raccomandando alla Commissione l'approvazione della proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIORGIO MACCIOTTA. Intervengo brevemente, signor Presidente, perché questo provvedimento che, com'è noto, reca la firma di tutti i capigruppo, intende meglio precisare, e in qualche misura limitare, l'ampiezza dell'interpretazione di norme che certamente hanno determinato una qualche lesione ai principi generali dell'ordinamento. Sembra a noi — e d'altra parte lo abbiamo rilevato in sede di discussione in Assemblea — che la legge 5 febbraio

1982, n. 25, contenesse dal punto di vista tecnico-giuridico alcune norme piuttosto discutibili e tali da ingenerare confusioni interpretative. Una delle possibili correzioni è quella contenuta nel provvedimento al nostro esame. Per questo motivo il nostro gruppo, che è cofirmatario della proposta di legge, è favorevole ad una sua rapida approvazione.

GUSTAVO MINERVINI. Come è noto, il nostro gruppo è stato, sotto vari profili (di merito, e anche di legittimità costituzionale), contrario alla conversione del decreto-legge, di cui si propone in questa sede l'interpretazione autentica sotto alcuni limitati profili.

Eravamo — e siamo — contrari, perché con un decreto-legge è stata resa inefficace una sentenza emanata da un tribunale della Repubblica il giorno prima; questo comportamento del Governo pone in essere un conflitto di attribuzioni — alcune Corti hanno parlato al riguardo di illegittimità costituzionale per eccesso di potere legislativo —, che ci auguriamo caldamente il tribunale di Milano sollevi (se non lo ha già fatto) in sede di opposizione.

Comunque, non è questo l'oggetto dell'attuale provvedimento, il quale si propone di dare l'interpretazione autentica di due norme la cui equivocità fu rilevata in aula in occasione della discussione del decreto-legge.

Codesta interpretazione autentica consiste nel sottolineare che i giudizi che vengono estinti sono quelli esecutivi in corso, e soltanto questi, non quindi i giudizi di cognizione, così di accertamento come di condanna; e che le sentenze non passate in giudicato che vengono private di efficacia lo sono soltanto nel senso che sono private di efficacia esecutiva e per un tempo limitato. Si è voluto così adottare una disciplina di sospensione delle procedure esecutive e della efficacia esecutiva delle sentenze analoga a quelle vigenti in relazione alle procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).

## VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1982

Credo si debba energicamente sottolineare il carattere di interpretazione autentica di queste norme, talché sia loro riconosciuta efficacia *ex tunc*, e sia evitata ogni soluzione di continuità alla loro applicazione fin dalla data di emanazione del decreto.

Ritengo che sottolineare energicamente questa funzione di interpretazione autentica delle norme in esame costituisca un preciso dovere per questa Commissione, anche per gli elementi interpretativi che dal suo comportamento potranno essere tratti in avvenire.

BRUNO KESSLER. Anche noi siamo d'accordo su questo provvedimento e ci dichiariamo soddisfatti per il fatto che sia stato rapidamente presentato, visto che l'articolo 4 del decreto-legge cui si riferisce aveva dato luogo a perplessità piuttosto pesanti sotto il profilo della costituzionalità. D'altra parte, era apparso chiaro che le formulazioni già contenute nel testo presentato dal Governo risultavano sostanzialmente *ultra petita* anche rispetto alle esigenze che si volevano soddisfare.

A seguito di consultazioni svoltesi già nel corso della discussione in aula del decreto-legge, era stata pertanto riconosciuta da parte di tutti i gruppi la necessità di provvedere ad emanare immediatamente norme di interpretazione autentica. Cosa che viene ora realizzata con questa proposta di legge.

Anch'io ritengo sia quanto mai opportuno sottolineare l'eccezionalità di un simile procedimento e di un simile provvedimento, che va considerato prettamente legato alla sola interpretazione di questo disegno di legge, per evitare che possano determinarsi precedenti che provocherebbero nella legislazione corrente gravi distorsioni.

Sono quindi senz'altro favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame.

RAFFAELE VALENSISE. Non posso essere favorevole al provvedimento in esa-

me, per una serie di considerazioni di carattere generale ribadite anche dalla Corte di cassazione in occasione di un'altra strana legge interpretativa che il Parlamento ebbe a sfornare a proposito degli enti di patronato.

Come si ricorderà, quegli enti furono riformati strutturalmente con una legge cosiddetta « interpretativa » che non fu giustamente ritenuta tale dalla Corte di cassazione, la quale la considerò modificativa di un assetto precedente.

Mi sembra che ora la proposta di legge al nostro esame riproduca questo difetto: attraverso una legge asseritamente interpretativa, si vuole procedere ad una modifica sostanziale del testo di legge già approvato.

Quando il decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito con modificazioni dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, venne al nostro esame, ci facemmo carico di rilevare l'incongruità delle espressioni usate in quel testo, incongruità che ritengo non sia affatto sanata dall'introduzione delle espressioni proposte con il provvedimento in esame.

Si dice infatti in questo testo che la espressione « sono dichiarati estinti d'ufficio i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto » è da intendersi riferita soltanto ai giudizi relativi ad azioni esecutive. Questa non può essere considerata una interpretazione, perché si tratta in realtà di introdurre una limitazione alla norma già votata dal legislatore; e la conseguenza sarà l'instaurazione di numerose controversie, che sicuramente porteranno la Corte di cassazione a dire ancora una volta che sotto la specie di una legge interpretativa il Parlamento ha modificato la volontà precedentemente espressa. Il che è possibile ma non può autorizzare alla produzione di una legislazione di cosiddetta « interpretazione autentica ».

Quando infatti si parla di « giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto », non ci si può riferire soltanto a giudizi relativi alle azioni esecutive, visto che, sia in dottrina sia in giurispru-

## VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1982

denza, l'azione esecutiva non è di per sé un giudizio, essendo il giudizio riferito solo alla fase giurisdizionale di accertamento, che può essere di mero accertamento o di accertamento in condanna. Il procedimento esecutivo è cosa diversa (vedi il libro IV del codice di procedura civile) e tende all'attuazione del precetto di condanna giurisdizionale giunto a conclusione del processo di cognizione.

Dire quindi che « giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto » è espressione che va interpretata come riferita solo ai giudizi relativi ad azioni esecutive è cosa impropria, che mi lascia assolutamente perplesso e che mi induce a votare contro questa proposta di legge.

Analoghe argomentazioni vanno fatte per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 1, laddove si dice che « Ai fini dell'applicazione dell'ultimo periodo del medesimo quarto comma del predetto articolo 4, l'espressione " I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto " è da intendersi nel senso che non si fa luogo alla esecuzione, sul patrimonio del gruppo SIR, fino alla data del 31 dicembre 1983, dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato ».

Dobbiamo metterci d'accordo, perché secondo la procedura civile vigente i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato non possono essere volti in esecuzione se non nel momento in cui siano muniti di clausola di provvisoria esecuzione. In caso contrario, i provvedimenti non ancora passati in giudicato e i provvedimenti di cognizione o di accertamento in condanna non hanno di per sé la possibilità di produrre procedimenti esecutivi.

Dire che il provvedimento non passato in giudicato resta privo di effetti non ha senso giuridico, come a suo tempo sottolineato: l'interpretazione di oggi, per cui non si fa luogo all'esecuzione sul patrimonio fino ad una certa data, è arbitraria ed innovativa; è una nuova disposizione di legge, che susciterà reazioni e provocherà un contenzioso.

Quando si varano leggi, bisogna pensare che oltre ai beneficiari vi sono anche i terzi titolari di diritti soggettivi e di azioni connesse all'esercizio di tali diritti che faranno valere le loro ragioni dando campo ad un ricco contenzioso davanti ai magistrati, i quali certamente non potranno avallare situazioni di questo genere!

Per tutte queste considerazioni, dichiaro che voteremo contro.

PRESIDENTE. Devo riconoscere che vi sono molti aspetti in questa materia che mostrano il fianco a perplessità di ordine costituzionale, anche se nella presente occasione non siamo ancora a quegli estremi cui è giunta la Camera in sede di disciplina sui patti agrari. Qui, si parla di sentenze non ancora passate in giudicato; nell'articolo 52 (se non vado errato) della legge sui patti agrari si stabilisce che sono trasformate in affitto certe mezzadrie risolte con sentenze passate in giudicato: questo mi ricorda l'episodio di Lazzaro, perché è come dire a mezzadrie morte e sepolte di alzarsi e camminare, portando sulle spalle anche le sentenze passate in giudicato!

Ma, per fortuna, nel corso dell'esame in Assemblea, fu introdotto un certo temperamento con il riferimento alla circostanza della non ancora intervenuta esecuzione: si mantenne questo pur estremo pudore!

Il provvedimento in esame non arriva a tanto, ma il ricorso ad un decreto in campo giudiziario integra i classici estremi dell'invadenza del potere legislativo nel campo di quello giudiziario (ma forse i nostri studi trascorsi troppo risentono del tempo passato...) ed io vorrei porre una domanda all'onorevole Minervini. Non sarà il caso di prevedere una limitazione per i soli giudizi di esecuzione? O meglio: nel contesto dell'articolato, la prevista limitazione può intendersi per i soli giudizi esecutivi, o può apparire riferibile a tutti i tipi di giudizio? Supponiamo poi che una sentenza in un giudizio di cognizione abbia portato ad una condanna per esempio in una controversia di lavoro: il lavora-

## VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1982

tore che ha ottenuto soddisfazione vincendo la causa, non ne avrà ancora assaporata la gioia che subito ne vedrà distrutti gli effetti: resta questo quesito che, forse, il provvedimento non risolve.

GUSTAVO MINERVINI. Desidero rispondere all'onorevole Valensise che, a parte le sentenze cui sia connessa la clausola esecutiva, in materia di lavoro tutte le sentenze di primo grado presentano efficacia esecutiva e questo già comporta uno spettro vastissimo di casi...

RAFFAELE VALENSISE. Ed in materia fallimentare? Vi sono provvedimenti che non passano mai in giudicato.

PRESIDENTE. Si parla di azione esecutiva sul patrimonio!

GUSTAVO MINERVINI. Nella predisposizione di questo testo, in sostanza, eravamo molto preoccupati per un possibile travisamento di norme. Ritengo che se ne possa riconoscere la natura interpretativa - in contrasto con la tesi dell'onorevole collega Valensise - perché già dal sistema che instaurava una specie di procedimento concorsuale imperfetto, si poteva desumere che in realtà ci si riferisse solo ad azioni esecutive.

Per primo sollevai dubbi ed avanzai proteste in ordine all'ambiguità delle disposizioni, ma la maggioranza non volle modificare il decreto onde evitarne la decadenza. Adesso è doveroso procedere a questa normativa che considero interpretativa e non dispositiva *ex novo*, cioè modificativa.

Per quanto riguarda il quesito posto dal Presidente La Loggia, la mia opinione è nel senso che tutte le sentenze non passate in giudicato, o i decreti ingiuntivi, purché esecutivi, continuano ad aver valore giuridico, non perdono cioè efficacia giuridica generale, come poteva interpretarsi dalla prima lettura del testo; perdono però la forza esecutiva. Certamente, vi

rientrano le controversie di lavoro: le sentenze in materia di controversie di lavoro perdono efficacia esecutiva e questo è uno degli inconvenienti che a suo tempo denunziai, anche se lo si può ritenere secondario. Se addirittura esse perdessero ogni efficacia giuridica (come si poteva interpretare secondo l'altro testo), ne potrebbe derivare la necessità di ricominciare il giudizio da capo!

Vi è un meccanismo sia pur aberrantemente facoltativo, da parte della SIR, per la liquidazione a stralcio, entro - mi pare - il termine del 60 per cento e i 100 milioni...

PRESIDENTE. Tutte le piccole vertenze di lavoro potrebbero essere appianate!

GUSTAVO MINERVINI. Comunque, mentre la privazione di efficacia esecutiva in un procedimento paraconcorsuale può trovare una qualche sua giustificazione, la privazione o quanto meno l'estinzione dell'azione giudiziale (come pareva potersi dedurre dal testo del decreto) erano contrarie all'articolo 24 della Costituzione e quindi sicuramente inaccettabili.

Un altro argomento per cui si poteva giungere a questa conclusione è quello secondo il quale le norme ordinarie debbano interpretarsi come conformi, anziché difformi dalla Costituzione. Tuttavia io per primo sono dell'opinione che sia opportuno chiarire questi dubbi.

PRESIDENTE. Quindi resta agli atti che la posizione del creditore che fa valere il proprio diritto in una causa di lavoro può rientrare nella facoltà di liquidazione o di transazione.

RAFFAELE VALENSISE. Vorrei chiedere alla Commissione se non ravvisi l'opportunità di chiedere, nelle forme regolamentari, il parere alla Commissione affari costituzionali su queste norme interpretative. Infatti con queste norme esponiamo tutti i soggetti interessati (sia la SIR, sia l'ENI) ad un contenzioso che quasi certamente

## VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1982

produrrà questioni di incostituzionalità non manifestamente infondate. Qui si fanno dei sottili distinguo tra coloro che sono titolari di azioni passate in giudicato ed i titolari di « procedimenti giudiziari » che si risolvono in altrettante questioni non manifestamente infondate per quanto riguarda la loro incostituzionalità.

Pertanto chiedo se non sia il caso di ascoltare la Commissione affari costituzionali sulla proposta di legge al nostro esame.

**PRESIDENTE.** La Commissione affari costituzionali fu già sentita sul testo originario del provvedimento e diede parere favorevole.

**RAFFAELE VALENSISE.** Ma qui il testo originario viene peggiorato!

**PRESIDENTE.** Direi invece che lo abbiamo sensibilmente migliorato. Inoltre la Presidenza della Camera ha ritenuto che fosse ascoltato il parere della Commissione giustizia che ha anch'essa espresso il proprio assenso. Quindi non riterrei di rinviare ulteriormente l'esame di questo provvedimento per ascoltare il parere della I Commissione, considerato che il parere già espresso è più che sufficiente.

Non essendoci altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**GIORGIO FERRARI, Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.** Il Governo è favorevole all'approvazione di questa proposta di legge non solo perché la ritiene migliorativa rispetto al testo attuale della legge, ma anche perché — come lo stesso ministro dichiarò in aula intervenendo in sede di replica nella discussione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 721 — questa era la volontà originaria del Governo.

**PRESIDENTE.** Do lettura degli articoli 1 e 2 della proposta di legge che, non

essendo stati presentati emendamenti, porro direttamente in votazione:

**ART. 1.**

Ai fini dell'applicazione del quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, l'espressione « sono dichiarati estinti d'ufficio i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto » è da intendersi riferita soltanto ai giudizi relativi ad azioni esecutive.

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo periodo del medesimo quarto comma del predetto articolo 4, l'espressione « I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto » è da intendersi nel senso che non si fa luogo alla esecuzione, sul patrimonio del gruppo SIR, fino alla data del 31 dicembre 1983, dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato.

(È approvato).

**ART. 2.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione finale a scrutinio segreto della proposta di legge testé esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Bianco Gerardo ed altri: « Norme interpretative della legge 5 febbraio 1982, n. 25, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, concernente cessazione del mandato conferito all'ENI ai

## VIII LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1982

sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge stessa » (3146):

Presenti e votanti . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . .	31
Voti contrari . . . .	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Aiardi, Alici, Alinovi, Barca, Bartolini, Bassanini, Bassi, Carandini, Cirino Pomi-

cino, Corà, Dal Maso, Erminero, Gambolato, Grippo, Kessler, La Loggia, Macciotta, Margheri, Minervini, Motetta, Orsini Gianfranco, Peggio, Ravaglia, Russo Vincenzo, Sacconi, Scalia, Sicolo, Sinesio, Tocco, Valensise, Vignola, Zavagnin.

**La seduta termina alle 10,55.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO